

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



3ENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
J KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 46/06

30 maggio 2006

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-317/04 e C-318/04

*Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea
e Parlamento europeo / Commissione delle Comunità europee*

**LA CORTE ANNULLA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI
UNITI D'AMERICA SUL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DI DATI
PERSONALI E LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AL LIVELLO
DI PROTEZIONE ADEGUATO DI TALI DATI**

Né la decisione della Commissione che constata l'adeguatezza della protezione accordata dagli Stati Uniti ai dati personali né la decisione del Consiglio che approva la conclusione di un accordo sul loro trasferimento verso tale paese sono fondate su una base giuridica appropriata.

A seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno adottato una normativa ai cui sensi i vettori aerei che assicurano collegamenti con destinazione o partenza nel territorio degli Stati Uniti ovvero traversanti tale territorio sono tenuti a fornire alle autorità doganali degli Stati Uniti un accesso elettronico ai dati contenuti nel loro sistema automatico di prenotazione e di controllo delle partenze, denominati «Passenger Name Records» (PNR).

La Commissione, ritenendo che tali disposizioni rischiassero di entrare in contrasto con la legislazione comunitaria e con quella degli Stati membri in materia di tutela dei dati, ha avviato dei negoziati con le autorità americane. In esito a tali trattative, il 14 maggio 2004 la Commissione ha adottato una decisione¹ (la decisione sull'adeguatezza) secondo cui l'Ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (United States' Bureau of Customs and Border Protection, CBP) garantisce un livello di protezione adeguato dei dati PNR

¹ Decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti *United States' Bureau of Customs and Border Protection* (GU L 235, pag. 11).

trasmessi dalla Comunità. Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato una decisione² che approva la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati PNR al CBP da parte dei vettori aerei con sede nel territorio degli Stati membri della Comunità. Tale accordo è stato firmato a Washington il 28 maggio 2004 ed è entrato in vigore lo stesso giorno.

Il Parlamento europeo ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di annullare la decisione del Consiglio (causa C-317/04) e la decisione sull'adeguatezza (causa C-318/04), sostenendo, in particolare, che la decisione sull'adeguatezza è stata adottata ultra vires, che l'art. 95 CE³ non costituisce un fondamento giuridico appropriato per la decisione che approva la conclusione dell'accordo e facendo valere, in entrambi i casi, una violazione dei diritti fondamentali.

A sostegno delle conclusioni del Parlamento nei due procedimenti il Garante europeo della protezione dei dati è intervenuto dinanzi alla Corte per la prima volta dalla sua istituzione.

Con la sentenza odierna la Corte annulla entrambe le decisioni.

La decisione sull'adeguatezza

La Corte verifica, innanzi tutto, se la Commissione potesse validamente adottare la decisione sull'adeguatezza sul fondamento della direttiva 95/46/CE⁴. A tale proposito, ricorda che l'art. 3, n. 2, della direttiva esclude dal suo ambito di applicazione i trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario e, comunque, i trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale.

Risulta dalla decisione sull'adeguatezza che l'obbligo di trasmissione dei dati si basa sulla legislazione statunitense relativa, in particolare, al rafforzamento della sicurezza, che la Comunità sostiene pienamente gli Stati Uniti nella loro lotta contro il terrorismo e che i dati PNR devono essere utilizzati al solo scopo di prevenire e di combattere il terrorismo, i reati collegati al terrorismo e altri reati gravi, compresa la criminalità organizzata. Ne risulta che il trasferimento dei dati PNR al CBP **costituisce un trattamento avente come oggetto la pubblica sicurezza e le attività dello Stato in materia di diritto penale.**

Se è giusto considerare che i dati PNR sono inizialmente raccolti dalle compagnie aeree nell'ambito di un'attività che rientra nel diritto comunitario, ossia la vendita di un biglietto aereo che dà diritto ad una prestazione di servizi, il trattamento dei dati che viene preso in considerazione nella decisione sull'adeguatezza, tuttavia, possiede una natura del tutto diversa. **Infatti, tale decisione non riguarda un trattamento di dati necessario alla realizzazione di una prestazione di servizi, ma ritenuto necessario per salvaguardare la pubblica sicurezza e a fini repressivi.**

² Decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (GU L 183, pag. 83).

³ Tale articolo riguarda l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

⁴ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

Il fatto che i dati PNR siano raccolti da operatori privati a fini commerciali e che siano questi ultimi ad organizzarne il trasferimento ad uno Stato terzo, non impedisce che tale trasferimento sia considerato un trattamento di dati escluso dall'ambito di applicazione della direttiva. **Infatti, tale trasferimento rientra in un ambito istituito dai poteri pubblici e attinente alla pubblica sicurezza.**

La Corte conclude pertanto che la decisione sull'adeguatezza non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva, poiché riguarda un trattamento di dati personali che ne è escluso. Di conseguenza, la Corte annulla la decisione sull'adeguatezza. L'esame degli altri motivi invocati dal Parlamento non è più necessario.

La decisione del Consiglio

La Corte constata che l'art. 95 CE, in combinato disposto con l'art. 25 della direttiva⁵, non è idoneo a fondare la competenza della Comunità a concludere l'accordo in questione con gli Stati Uniti. Infatti, l'accordo riguarda lo stesso trasferimento di dati della decisione sull'adeguatezza e quindi trattamenti di dati che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva. **Conseguentemente, la Corte annulla la decisione del Consiglio che approva la conclusione dell'accordo e non considera necessario esaminare gli altri motivi invocati dal Parlamento.**

La limitazione degli effetti della sentenza

Dato che l'accordo resta applicabile per 90 giorni dalla sua denuncia, la Corte, per ragioni di certezza del diritto e al fine di proteggere le persone interessate, decide di mantenere gli effetti della decisione sull'adeguatezza fino al 30 settembre 2006.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: tutte

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-317/04>
318/04*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*

⁵ Quest'articolo fa parte del Capo IV della direttiva, relativo al trasferimento di dati personali verso paesi terzi.